

Secondo la ricorrente la decisione impugnata viola l'art. 151, n. 4, CE in quanto la Commissione non ha tenuto sufficientemente in considerazione gli effetti per la diversità culturale in Europa nell'ordinare la cessazione dell'asserita pratica concordata relativa alla delimitazione territoriale dei mandati — conferiti da società di gestione operanti nel SEE ad altre società di gestione operanti nel SEE — per la concessione di licenze del loro repertorio per l'utilizzo via satellite, via cavo e via internet. La ricorrente afferma, inoltre, che la decisione pregiudicherà la diversità culturale in Europa, in quanto gli autori di musica con un richiamo culturale meno esteso non avranno più la certezza, di cui godono con l'attuale sistema, che la loro musica venga data in licenza e che vengano realizzati profitti con riferimento a tutte le aree in cui la loro musica può venir riprodotta.

La ricorrente sostiene anche che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la restrizione della concorrenza da essa rilevata è fittizia o, al più, marginale. Secondo la ricorrente, infatti, non sussiste una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE. La ricorrente afferma quindi che la Commissione ha commesso un errore di diritto, o un manifesto errore di valutazione, nell'applicare la suddetta disposizione. Infine, secondo la ricorrente la Commissione avrebbe potuto legittimamente concedere un'esenzione per la pratica concertata ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE. Non concedendola avrebbe inutilmente pregiudicato la diversità culturale in Europa.

(¹) International Confederation of Societies of Authors and Composers (Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori).

Ricorso presentato il 10 ottobre 2008 — Commissione/ Acentro Turismo

(Causa T-460/08)

(2008/C 313/94)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. A. Aresu, agente, sig. A. Caeiros, agente)

Convenuta: Acentro Turismo SpA (Milano, Italia)

Conclusioni della ricorrente

La Commissione auspica che il Tribunale voglia:

- Condannare la società Acentro Turismo S.p.A. al pagamento della somma di 13 497,46 Euro in sorte capitale.

- Condannare la detta società al pagamento della somma di 2 278,55 Euro a titolo di interessi di mora scaduti alla data di deposito del presente ricorso, nonché al pagamento di interessi di mora che scadranno dopo la data di deposito del presente ricorso e fino alla data dell'effettivo pagamento del capitale, da quantificarsi ulteriormente in funzione del saggio d'interesse stabilito dalla legge italiana.
- Condannare la detta società al pagamento degli interessi moratori sui predetti interessi di mora scaduti alla data di deposito del presente ricorso, da quantificarsi ulteriormente in funzione della data di pagamento dei predetti interessi nonché del saggio d'interesse stabilito dalla legge italiana.
- Condannare la detta società al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Col presente ricorso la Commissione europea, in qualità di rappresentante della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), chiede al Tribunale la condanna della società di diritto italiano Acentro Turismo S.p.A. al pagamento della somma di 13 497,46 Euro, maggiorata degli interessi di mora, dovuta in base alle regole di esecuzione previste dal contratto di prestazione di servizi n. 349-90-04 TL ISP I, concluso nel 1990 e mirante all'attribuzione alla detta società delle funzioni di agenzia di viaggio del sito di Ispra.

La Commissione sostiene a questo riguardo che la società Acentro non ha onorato due fatture, emesse dalla Commissione stessa in base all'articolo 8 del contratto litigioso e che l'esistenza di questo credito sarebbe sufficientemente dimostrata in relazione al contenuto di questo contratto, apparendo dunque il credito in questione certo, liquido ed esigibile.

Ricorso presentato il 13 ottobre 2008 — Zeta Europe/ UAMI (Superleggera)

(Causa T-464/08)

(2008/C 313/95)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Zeta Europe B.V. (Het Ambacht, Paesi Bassi) (rappresentanti: V. Bilardo, avvocato, C. Bacchini, avvocato, M. Mazzitelli, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)